



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Florianò	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. **641** del **12 MAR 2004**

Oggetto: Procedure per il collaudo di impianti di distribuzione carburanti.

L'Assessore alle politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato Arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue:

L'art. 19 della Legge 57/2001, ed il D.M. 31 ottobre 2001 che ha approvato il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, prevedono gli obiettivi e le azioni necessarie cui le Regioni devono attenersi nei propri provvedimenti diretti all'ammodernamento della rete stradale di carburanti.

A tal fine è stata emanata la lr 23/10/2003 n°23 che si qualifica quale provvedimento di ammodernamento della rete stradale di carburanti nell'ambito della Regione Veneto.

La nuova legge regionale all'art 4, comma 2, lett. c), attribuisce alla Giunta Regionale il compito di individuare le procedure per i collaudi nonché di determinare l'indennità spettante ai componenti la Commissione di collaudo, sentita la Commissione Consultiva Regionale Carburanti ai sensi dell'articolo 12 della legge medesima.

Il provvedimento in esame ribadisce le fattispecie per cui è necessario il collaudo (nuovi impianti e ristrutturazioni, aggiunta dei prodotti metano e GPL); individua le modalità per la presentazione della domanda e i termini entro cui il Comune deve effettuare il collaudo (60 giorni); regola, inoltre, alcuni casi particolari quali la verifica quindicennale di cui all'art.1, comma 5, del D.Lgs. 32/98 e l'esecuzione parziale dei lavori.

E' altresì determinata l'indennità spettante a ciascun componente la Commissione e precisamente: euro 150 per gli impianti stradali ed euro 70 per gli impianti ad uso privato o per natanti.

Infine si prevede che la Commissione possa essere integrata da un dipendente comunale in veste di segretario.

Mod. B - copia

L'Assessore Arch. Giancarlo Conta, concludendo la propria relazione propone all'approvazione della Giunta il presente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore Assessore alle politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato Arch. Giancarlo Conta, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e sue modificazioni recante norme di razionalizzazione del sistema di distribuzione di carburanti;
- Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 recante norme per l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti;
- Vista la Legge Regionale 23/10/03 n°23 recante norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento delle reti distributiva di carburanti;
- Visto, in particolare, l'art 4, comma 2, lett. c) della citata legge che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di individuare le procedure per i collaudi nonché di determinare l'indennità spettante ai componenti la Commissione di collaudo, sentita la Commissione Consultiva Regionale Carburanti ai sensi dell'articolo 12 della citata legge regionale.
- Visto il parere favorevole della Commissione Consultiva Regionale Carburanti espresso nella seduta del 19.12.2003

DELIBERA

- 1) di approvare le procedure per il collaudo di impianti di distribuzione carburanti di cui all'Allegato "1" che forma parte integrante del presente provvedimento.
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

ALLEGATO 1
DGR 641 del 12 marzo 2004

Procedure per il collaudo impianti di distribuzione di carburante

1. Ad ultimazione dei lavori i titolari delle autorizzazioni relative ai nuovi impianti, a quelli ristrutturati e a quelli cui è stato aggiunto il prodotto metano e/o gpl, presentano al Comune sede dell'impianto, domanda di collaudo da parte dell'apposita Commissione prevista dall'art. 9 della Lr 23/10/2003 n°23.
2. Parimenti il titolare dell'autorizzazione di un impianto stradale di carburante, novanta giorni prima della scadenza quindicennale dall'ultimo collaudo generale, presenta al Comune sede dell'impianto, domanda di verifica, di cui all'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, dell'idoneità tecnica e fiscale degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
3. La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Il Comune trasmette copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione, al titolare dell'impianto, ai Vigili del Fuoco, all'Ufficio Tecnico di Finanza, all'Ente proprietario della strada, all'Unità Locale Socio Sanitaria ed alla Provincia.
5. Nel caso in cui la Commissione, in sede di collaudo, accerti che non sono stati eseguiti tutti i lavori previsti dall'autorizzazione comunale, collauda comunque l'impianto ed invita l'Amministrazione comunale ad aggiornare l'autorizzazione sulla base del verbale di collaudo.
6. Analogamente, nei casi di modifiche soggette a comunicazione, l'Amministrazione comunale aggiorna l'autorizzazione sulla base delle asseverazioni presentate dal titolare dell'impianto e redatte da tecnico abilitato.
7. Copia del provvedimento di aggiornamento deve essere trasmesso assieme al verbale di collaudo agli Enti od Uffici di cui al precedente punto 4, entro 15 giorni dalla data del collaudo.

8. Ai componenti della Commissione spetta una indennità pari ad € 150 per il collaudo degli impianti stradali e ad € 70 per gli impianti ad uso privato e per natanti.

9. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.

10. La Commissione di collaudo può essere integrata dalla Giunta Comunale da un dipendente comunale incaricato del settore, che svolge le funzioni di segretario della stessa, senza alcun onere a carico del richiedente.

11. In attesa che la Commissione abbia effettuato il prescritto collaudo, il Comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione, sulla base di quanto previsto all'art. 9 della citata l.r. 23/2003.

12. Il presente provvedimento si applica a tutte le domande di collaudo pervenute ai Comuni successivamente alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale.